

Comune di _____
RUMO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO

**Per la concessione di finanziamenti
per lo sviluppo e la promozione
dell'attività sportiva
(art. 15 L.P. 16/7/90 n. 21)**

Art.1

Il presente regolamento disciplina la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, ai sensi degli articoli 1 e 15 della L.P.16/07/1990, n.21.

Art.2

Il Comune di Rumo utilizzerà a tale scopo i fondi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento a tale titolo, nonché mezzi propri e mezzi provenienti da altre fonti con vincolo di destinazione sportiva.

Art.3

I finanziamenti possono essere concessi ad Enti, Comitati ed Associazioni svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico, anche se privi di personalità giuridica, purché abbiano la propria sede sociale nel territorio comunale.

Art.4

La domanda di contributi, redatta in carta legale e contenente tutti gli estremi di identificazione del richiedente, deve essere presentata agli Uffici Comunali entro il 31 Maggio di ogni anno. Per il finanziamento delle iniziative relative all'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonché per la sistemazione e miglioramento di strutture sportive di costo non superiore di £.100.000.000, la domanda potrà essere presentata pure entro il 31 Maggio di ogni anno, e comunque in data anteriore all'attivazione delle iniziative.

Art.5

Per le spese di funzionamento, la domanda dovrà contenere una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio sociale precedente, corredata da un consuntivo finanziario.

Nel caso di acquisti, la domanda dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa.

Nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico-illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione. Ai fini dell'adozione del provvedimento ai concesione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere completi delle autorizzazioni di legge.

Art.6

La determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le spese di funzionamento (art.12 lett.a) sarà effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale, agonistica ed organizzativa, nonché degli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti per la loro attività sportiva.

Il Comune provvederà a finanziare le spese di cui sopra utilizzando le somme assegnate dalla Provincia Autonoma di Trento, nonché mezzi propri.

Art.7

Il finanziamento degli interventi di cui all'art.12 lett.b) e all'art.14 della L.P. 21/90; non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile. Si utilizzeranno in tal senso i fondi trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento con vincolo di destinazione, le somme assegnate attraverso il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori, nonché mezzi propri.

Art.8

I contributi per le spese di funzionamento saranno erogate in un'unica soluzione nel mese di Dicembre di ciascun anno.

I contributi per acquisto di attrezzature saranno erogati a presentazione delle fatture debitamente quietanzate.

I contributi per interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive, saranno erogati nel seguente modo:

- 40% ad inizio lavori;
- 60% a saldo, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori a firma di un tecnico abilitato.

Il Comune si riserva la possibilità di disporre, in qualunque momento, verifiche dirette ed ispezioni, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.9

Per il primo anno le domande di finanziamento potranno essere presentate entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento.